



COMUNE DI ALANNO

PROVINCIA DI PESCARA

Via D. Alighieri 05, 65020 Alanno (PE)

Tel. 085/8573101 – 085/8573118 – Fax 085/8573692

www.comune.alanno.pe.it E - mail: vigiliurbani@comune.alanno.pe.it

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37 del Reg.	Oggetto: Approvazione Regolamento di Polizia Rurale.
Data: 28/09/2012	

L'anno duemiladodici, il giorno ventotto del mese di settembre, alle ore 19,20, alla prima convocazione in seduta ordinaria, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito con la presenza dei signori:

COGNOME	NOME	PRESENTI	ASSENTI
DE MELIS	Vincenzo	X	
PEZZI	Oscar		X
TOCCO	Enisio	X	
NARDUCCI	Massimiliano	X	
MARCUCCI	Fabio	X	
TRICCA	Debora	X	
COLANGELO	Camillo	X	
SPERANZA	Agostino	X	
TOTALE CONSIGLIERI PRESENTI / ASSENTI		7	1

Assegnati n. 8

In carica n. 8

Presenti n. 7

Assenti n. 1

Fra gli assenti sono giustificati i signori: //

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97 comma 4.a del T.U. n. 267/200) il segretario comunale Dott.ssa Patrizia Di Matteo.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, propone al Consiglio Comunale l'approvazione della seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente regolamento di polizia rurale, approvato con delibera di consiglio comunale n. 4 del 28.01.1965;

Atteso che lo stesso è in larga parte da considerarsi anacronistico e superato, in considerazione delle mutate esigenze delle comunità insediate al di fuori dei centri abitati, in un'ottica di compatibilità delle stesse con l'esercizio delle attività agricole e dell'allevamento, nonché con la tutela dell'ambiente e del territorio.

Accertata quindi la necessità di approvare un nuovo Regolamento Comunale di Polizia Rurale;

Visto lo schema di Regolamento di Polizia Rurale predisposto dai competenti Uffici;

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00;

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento di Polizia Rurale costituito da n. 43 articoli che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che il Regolamento di che trattasi, entri in vigore il giorno successivo alla conseguita piena esecutività della presente delibera e che da quel giorno cessi di avere vigenza ogni altra disposizione in materia;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il consigliere di minoranza Camillo Colangelo, ritiene che il regolamento debba essere vagliato con estrema accuratezza al fine di verificare che non vi sia un contrasto con altre fonti normative di rango superiore, fonte di possibili contenziosi.

Il Sindaco riferisce di aver sottoposto la bozza di regolamento predisposta dai competenti Uffici alle Confederazioni Sindacali dell'Agricoltura e di aver recepito tutte le proposte di integrazione e modifiche proposte dalla Coldiretti; detta circostanza a conferma della valenza positiva del regolamento che rappresenta uno strumento di tutela del mondo agricolo messo a disposizione della polizia municipale.

A tal punto il Sindaco chiede all'addetto alla Polizia Municipale presente in aula Andrea Di Nino di relazionare in merito.

All'esito della discussione il Consigliere Colangelo propone il rinvio della trattazione del punto, osservando che a suo avviso il regolamento dovrebbe normare solo gli aspetti non disciplinati dalle leggi vigenti, dovendosi in caso contrario modificare il regolamento a seguito di ogni mutamento normativo.

Il consigliere Tocco asserisce che il regolamento è stato vagliato positivamente dai competenti Uffici che hanno espresso il proprio parere favorevole ed asserisce che una volta approvato debba essere puntualmente osservato.

Il Sindaco è dell'avviso di portare il regolamento in approvazione, riservandosi l'eventuale modifica ove se ravvisasse l'opportunità.

Su proposta del Presidente e con il seguente esito della votazione:

- Presenti n. 7
- Contrari n. 4 (De Melis/Narducci/Marcucci/Tricca)
- Favorevoli n. 2 (Colangelo/Speranza)
- Astenuti n. 1 (Tocco)

DELIBERA

1. Di non ritenere necessario il rinvio del punto e di procedere alla relativa votazione.

Pertanto con successiva votazione che ha dato il seguente esito:

- Presenti n. 7
- Contrari n. 2 (Colangelo/Speranza)
- Favorevoli n. 5
- Astenuti n. //

DELIBERA

1. Di approvare la su estesa proposta di delibera.

Del che si è redatto il presente verbale come segue:

IL PRESIDENTE
(Sig. Fabio MARCUCCI)

Fabio Marcucci

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dot. ssa Patrizia DI MATTEO)

Patrizia Di Matteo



COMUNE DI ALANNO

PROVINCIA DI PESCARA

Piazza Trieste n. 2, 65020 Alanno (PE)

Tel. 085/8573101 – 085/8573118 – Fax 085/8573692

www.comune.alanno.pe.it P.E.C.: comune.alanno@pec.it

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto e finalità
- Art. 2 – Ambito di applicazione
- Art. 3 – Incaricati della vigilanza
- Art. 4 – Operazioni di polizia
- Art. 5 – Ordinanze del Sindaco

TITOLO II NORME PARTICOLARI

Capo I

Conduzioni e custodia degli animali al pascolo e nelle stalle

- Art. 6 – Divieto di pascolo
- Art. 7 – Transito e spostamento di armenti e greggi
- Art. 8 – Custodia degli animali pascolanti e detenzione di animali ad uso produttivo e/o amatoriale e da cortile
- Art. 9 – Pascolo notturno
- Art. 10 – Pascolo su beni demaniali
- Art. 11 – Ricetto ad armenti e greggi
- Art. 12 – Igiene delle stalle, stoccaggio e spandimento degli effluenti zootecnici

Capo II


Tutela della proprietà fondiaria, della flora e della fauna

- Art. 13 – Tutela della proprietà fondiaria
- Art. 14 – Ingresso nei fondi altrui
- Art. 15 – Esercizio del diritto di passaggio
- Art. 16 – Accesso ai fondi con mezzi non idonei – Campeggio
- Art. 17 – Divieto di raccolta dei prodotti presenti sui campi di proprietà altrui
- Art. 18 – Furti campestri
- Art. 19 – Distanze delle piantagioni dai confini e dalle infrastrutture
- Art. 20 – Frutti caduti dalle piante
- Art. 21 – Potatura e taglio degli alberi
- Art. 22 – Raccolta prodotti del sottobosco
- Art. 23 – Protezione della fauna locale

Capo III

Tutela delle acque e delle strade

- Art. 24 – Libero deflusso delle acque
- Art. 25 – Piantagioni arboree a ridosso di fossi e canali
- Art. 26 – Tombinatura di fossi e canali



SEGRETARIO COMUNALE
Patrizia DI MATTEO



- Art. 27 – Opere di manutenzione obbligatoria di fossi e canali a bordo strada
Art. 28 – Fossi e canali interni ai fondi – Servitù di scolo
Art. 29 – Costruzione di nuovi fossi o canali
Art. 30 – Utilizzo delle acque sotterranee
Art. 31 – Definizione, tracciato, manutenzione e tutela delle strade interpoderali e vicinali –
Divieti
Art. 32 – Obblighi dei frontisti di strade

Capo IV

Rispetto della sicurezza e della tranquillità pubblica e privata

- Art. 33 – Fabbricati rurali e loro pertinenze – aspetti urbanistici ed igienici
Art. 34 – Manutenzione dei fondi
Art. 35 – Divieto di appiccare il fuoco
Art. 36 – Produzione di luci, suoni, odori e fumi molesti, sciami d'api

Capo V

Malattia delle piante e trattamenti fitosanitari

- Art. 37 – Difesa contro le malattie delle piante
Art. 38 – Cartelli per esche avvelenate
Art. 39 – Uso di prodotti fitosanitari

TITOLO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 40 – Sanzioni
Art. 41 – Entrata in vigore
Art. 42 – Norme transitorie
Art. 43 – Abrogazioni

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale e regola lo svolgimento delle attività agricole per garantire il rispetto dei cittadini e dell'ambiente ed ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la sicurezza dell'attività agraria nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse, in un'ottica di compatibilità tra agricoltura, allevamento e tutela dell'ambiente con l'insediamento abitativo umano.

Il servizio di polizia rurale inoltre, assicura nel territorio individuato dall'art. 2 del presente Regolamento, la regolare applicazione delle leggi comunitarie, nazionali e regionali, nonché le ordinanze emanate dal Sindaco e/o dal Presidente della Giunta Regionale finalizzati alla tutela dei cittadini e alla conservazione dell'ambiente.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale dove vengono esercitate le attività agricole. Il Regolamento ha validità sia per i residenti sia per tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, sul territorio comunale.

In presenza di circostanze straordinarie che possono mettere a rischio l'incolumità pubblica e/o l'ambiente e/o il regolare svolgimento di attività/manifestazioni/ricorrenze, ecc. gli operatori

agricoli devono rispettare anche le eventuali prescrizioni scritte e/o verbali del Sindaco o suo delegato o della stessa Polizia municipale. Dette prescrizioni, hanno una validità temporanea in quanto esauriscono il loro effetto al momento della conclusione dell'evento.

Art. 3 – Incaricati della vigilanza

Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco o dall'Assessore delegato, e viene effettuato dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale, nonché dagli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del codice di procedura penale.

Il Sindaco può avvalersi all'occorrenza, anche della collaborazione di volontari per le segnalazioni di eventuali situazioni difformi rispetto a quanto previsto dal presente Regolamento e/o dalle disposizioni emanate in circostanze straordinarie.

Art. 4 – Operazioni di Polizia

Nel procedere alle operazioni di polizia amministrativa e giudiziaria, gli ufficiali ed agenti di cui sopra devono sempre osservare la relativa normativa vigente.

Gli Agenti, ove espressamente previsto, procedono al sequestro degli oggetti pertinenti la violazione e di tutto quanto può costituire prova dell'illecito. Gli oggetti devono essere consegnati al funzionario responsabile della custodia.

Gli oggetti passibili di deterioramento saranno affidati, ed eventualmente donati se consentito, ad enti di culto, di beneficenza od umanitari. Nel caso non possano essere donati a tali enti saranno venduti ed il relativo ricavato sarà depositato nella cassa comunale, a garanzia del pagamento delle spese e della pena pecuniaria. Qualora la vendita non dovesse essere possibile, gli oggetti vanno distrutti previa redazione di apposito verbale da parte degli ufficiali ed agenti di polizia rurale incaricati.

Sia per l'affidamento che per la vendita degli oggetti sequestrati, a garanzia del proprietario, saranno seguite le modalità procedurali prescritte dalla normativa vigente.

Art. 5 – Ordinanze del Sindaco

In applicazione del presente regolamento al Sindaco spetta la facoltà di emettere apposite ordinanze, ai sensi della normativa vigente.

Le ordinanze di cui trattasi debbono contenere, oltre alle indicazioni delle persone a cui sono dirette, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimidazione, e le penali comminabili a carico degli inadempienti.

TITOLO II

NORME PARTICOLARI

Capo I

Conduzioni e custodia degli animali al pascolo e nelle stalle

Art. 6 – Divieto di pascolo

Il pascolo sui terreni di proprietà altrui, senza il consenso espresso del proprietario o conduttore del fondo, è vietato in qualsiasi epoca dell'anno.

In assenza del proprietario del fondo o di un suo delegato o conduttore, il concessionario dei pascoli deve essere munito di permesso scritto, da esibire agli agenti.

E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche se non preventivamente autorizzati dal Comune o da altro Ente proprietario.

Art. 7 – Transito e spostamento di armenti e greggi

I proprietari o conduttori di greggi o mandrie in transumanza che attraversano il territorio comunale con gli animali devono:

a)- garantire che gli animali siano immuni da malattie che ne impediscano lo spostamento;

- b)- far transitare gli animali sulle strade più brevi e possibilmente meno trafficate per limitare i rischi;
 - c)- evitare che gli animali occupino più della metà della sede stradale;
 - d)- garantire la presenza di personale sia in testa che alla fine del gregge o mandria per segnalare la presenza ed il potenziale pericolo ed accelerare, per quanto possibile, il tempo di percorrenza soprattutto nei tratti più pericolosi;
 - e)- impedire che durante la percorrenza gli animali arrechino danni ai fondi confinanti con la strada pubblica, molestino i passanti e intralcino il traffico;
 - f)- impedire il transito degli animali nel centro urbano del Comune e possibilmente delle frazioni anche se garantiscono l'immediata pulizia della sede stradale;
 - g)- impedire la sosta su aree pubbliche non autorizzate dal Comune o dalla Provincia;
 - h)- garantire l'applicazione delle norme nazionali e regionali che regolamentano gli spostamenti, la protezione ed il trasporto con veicoli degli animali.
- Gli spostamenti degli animali di notte sul territorio comunale sono vietati indipendentemente dalla pericolosità della strada.

Art. 8 – Custodia degli animali pascolanti e detenzione di animali ad uso produttivo e/o amatoriale e da cortile

a) Custodia degli animali pascolanti.

Il bestiame del pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente, di età non inferiore a 14 anni ed in grado di evitare lo sbandamento degli animali, il danneggiamento dei fondi limitrofi a quelli autorizzati, l'intralcio alla circolazione di veicoli e danni a persone.

E' vietato aizzare cani o gridare verso le greggi o gli armenti onde evitare che gli animali si adombrino e possono sbaragliarsi e fuggire.

I bovini, i bufalini, gli equini e i suini, non possono pascolare allo stato brado sui terreni di proprietà privata, se questi non sono dotati di recinzioni in grado di evitare il loro allontanamento e quindi i relativi pericoli per i cittadini, strutture e autoveicoli.

b) Detenzione di animali ad uso produttivo.

Gli allevatori sono tenuti ad applicare tutte le norme che garantiscono il benessere degli animali negli allevamenti e la sicurezza alimentare.

Gravi inadempienze segnalate al Comune e/o riscontrate direttamente dal servizio di polizia rurale, vengono segnalate dal Sindaco al Servizio Veterinario della Regione Abruzzo.

c) Detenzione di animali ad uso amatoriale e da cortile.

Coloro che in azienda detengono animali ad uso amatoriale e da cortile devono:

- assicurare le cure e le vaccinazioni ritenute necessarie per ogni specie e considerate dalle leggi sanitarie vigenti fondamentali per le normali profilassi;
- rispettare le norme minime per il benessere fisiologico dell'animale, mantenendo in ambienti idonei (recinti, voliere, ecc.) ed alimentandolo adeguatamente, in modo da evitare che l'animale possa creare disturbo a persone terze con emissione di odori molesti oppure con manifestazioni di sofferenza;
- contenere i disturbi (es. abbaiare frequente, ululati, canti frequenti e prolungati, ecc.) che gli animali potrebbero arrecare a persone terze specie durante certi periodi dell'anno (periodi degli amori, cambio delle stagioni, ecc.) e legati alla fisiologia e all'indole di ogni specie.

Art. 9 – Pascolo notturno

Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti in grado di evitare che il bestiame arrechi danni alle coltivazioni dei fondi limitrofi.

Art. 10 – Pascolo su beni demaniali

L'esercizio del pascolo sui beni demaniali comunali e non, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dietro presentazione di richiesta scritta da parte dei proprietari degli animali o loro

delegati. In merito verranno osservate le norme contrattuali stipulate con l'Amministrazione Comunale.

Art. 11 – Ricetto ad armenti e greggi

Coloro che nel Comune danno ricetto ad armenti e greggi provenienti da altri Comuni, sono tenuti a dare immediato avviso al Sindaco dell'arrivo dei medesimi e a verificare se gli animali sono indenni da malattie contagiose, controllando se i proprietari o loro delegati sono in possesso della prescritta documentazione per lo spostamento dei medesimi.

Art. 12 – Igiene delle stalle, stoccaggio e spandimento degli effluenti zootecnici

a) Igiene delle stalle.

Le strutture aziendali destinate al ricovero di animali della specie bovina, ovina, suina, equina, pollame, ecc. devono essere realizzate sui suoli agricoli, previa autorizzazione del Comune nel rispetto della normativa regionale vigente e del Piano Regolatore Generale adottato.

Le stalle devono avere una distanza dagli insediamenti abitativi esistenti pari a quella prevista dagli strumenti urbanistici e comunque non inferiore a metri 30, come previsto dal vigente regolamento di igiene e sanità. La distanza da tenere dalle sorgenti e dai pozzi non di esclusiva utilizzazione del fondo deve essere pari a quella stabilita dalla normativa nazionale e regionale vigente e comunque non inferiore a metri 300, da elevare a metri 500 per gli allevamenti suinicoli industriali.

Le stalle devono avere la pavimentazione impermeabile, dotate di concimaie e di idonei scolli per la raccolta dei liquami in appositi contenitori realizzati all'interno delle concimaie stesse o a confine.

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, illuminate e pulite, in buono stato di conservazione. Inoltre il bestiame stesso deve essere tenuto pulito e sottoposto ai prescritti controlli sanitari. I locali vanno disinfestati all'occorrenza e tutte le volte prescritte dall'autorità sanitaria.

E' vietato allevare i polli nei locali di ricovero di altre specie di animali.

E' vietato custodire animali in luoghi malsani ed alimentarli insufficientemente. I proprietari ed i conducenti di mandrie e greggi che, con la loro condotta, si rendano pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica e la pubblica morale, saranno segnalati all'autorità di P.S. per gli eventuali provvedimenti di competenza. Si richiamano le vigenti disposizioni del T.U. delle Leggi sanitarie, del Regolamento di Polizia Veterinaria e del Regolamento Igienico Edilizio.

I casi sospetti di malattia infettiva non accertati o di morte di animali, vanno tempestivamente segnalati dai proprietari o loro delegati alle autorità sanitarie competenti per territorio.

La distruzione delle carcasse di animali morti per cause infettive (accertate o sospette) o per cause naturali, deve essere eseguito in conformità alla vigente normativa di settore, nonché seguendo le eventuali prescrizioni impartite dall'autorità veterinaria competente.

b) Stoccaggio degli effluenti.

Le stalle con due o più bovini, equini e/o suini adulti devono essere fornite di apposita concimaia, costruita in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente.

In particolare la concimaia deve:

- avere una platea impermeabilizzata e possibilmente munita di un idoneo cordolo o di un muro perimetrale, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per l'asportazione del materiale;
- avere una platea dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o di eventuali acque di lavaggio;
- avere una dimensione calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato;

L'accumulo sul suolo può essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica sui terreni circostanti ed in quantitativi non superiori al fabbisogno di letame dei medesimi. L'accumulo temporaneo è ammesso per un periodo non superiore a 3 mesi e non deve essere ripetuto nello stesso luogo nella stessa annata agraria.

La collocazione dell'accumulo non è ammessa a distanze inferiori a 20 m dai corpi idrici, a 50 m dalle abitazioni sparse, a 100 m dai centri abitati, e 10 m. dalle strade pubbliche. Per centro abitato si intende: un aggregato di case contigue o vicine, con interposte strade, piazze e simili o comunque brevi soluzioni di continuità, caratterizzato dall'esistenza di servizi o esercizi pubblici determinanti un luogo di raccolta ove sogliono concorrere anche gli abitanti dei luoghi vicini per ragioni di culto, istruzione, affari, approvvigionamenti e simili.

c) Spandimento degli effluenti.

L'utilizzo agronomico dei liquami è vietato:

- su terreni con pendenza superiore al 10 %; la pendenza può essere incrementata fino al 25 % a condizione che venga interrotta la continuità del terreno mediante l'apertura di solchi acquai ogni 50-60 m. e la quantità di effluente necessaria alla coltura venga distribuita in più operazioni;
- sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua;
- entro 10 m. dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali e dai pozzi;
- entro 10 m. dalle strade comunali, provinciali e statali e 100 m. dagli insediamenti abitativi e produttivi, dalle scuole, palestre, supermercati, uffici pubblici, ecc.,. Tali distanze possono essere ridotte di due terzi a condizione che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli e vengano immediatamente interrati;
- nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- in presenza di colture orticole;
- in presenza di colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;

L'utilizzo agronomico del letame è vietato:

- sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua;
- entro 5 m. dalle sponde dei corsi d'acqua.

L'utilizzo dei liquami e dei letami è altresì vietato in tutti i casi in cui le Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, intensive e diffusive per gli animali, l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

La scelta delle tecniche di distribuzione deve tenere conto delle caratteristiche pedologiche, idrogeologiche e geomorfologiche del sito, nonché delle colture praticate e della loro fase vegetativa.

Al fine di evitare la formazione e diffusione di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate, gli operatori devono assicurare l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e del letame possibilmente simultaneamente allo spandimento, ovvero entro un periodo di tempo successivo sufficiente a ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, a ridurre/impedire il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli.

Le operazioni di trasporto e spandimento del letame e dei liquami devono essere effettuate nel pieno rispetto della normativa regionale e nazionale.

Il trasporto del letame e dei liquami può essere effettuato in qualunque ora del giorno, purché siano contenuti rispettivamente in carri o rimorchi e in cisterne autorizzate a solida tenuta, in modo da evitare qualsiasi dispersione durante il trasporto.

La scelta delle tecniche di distribuzione deve tenere conto:

- delle caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche del sito;
- delle caratteristiche pedologiche e condizioni del suolo;
- del tipo di effluente;
- delle colture praticate e della loro fase vegetativa.

Le tecniche di distribuzione devono assicurare:

- il contenimento della formazione e diffusione di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;

- fatti salvi i casi di distribuzione in copertura, l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilati simultaneamente allo spandimento, ovvero entro un periodo di tempo successivo idonea a ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, a ridurre/impedire il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e ridurre la formazione di odori sgradevoli;
- l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi;
- l'uniformità di applicazione dell'effluente;
- la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.

Il trasporto e lo spandimento sul terreno degli effluenti deve essere effettuato con mezzi idonei che impediscano dispersioni e inquinamenti.

Capo II

Tutela della proprietà fondiaria, della flora e della fauna

Art. 13 – Tutela della proprietà fondiaria

Il proprietario di un fondo può delimitare in qualunque tempo il fondo medesimo, osservando la normativa vigente in merito ed il regolamento edilizio comunale.

Se il fondo non è chiuso o delimitato chiaramente come previsto dalla vigente normativa, il proprietario non può impedire che vi si entri per il solo esercizio della caccia, con esclusione dei fondi in cui vi siano colture in atto suscettibili di danno. E' sempre occorrente il consenso del proprietario del fondo per l'esercizio della pesca, come previsto dagli artt. 841 - 842 del Codice Civile.

L'introduzione senza necessità nel fondo altrui è punita ai sensi del vigente codice penale. L'utilizzazione degli "offendicula" (filo spinato, cocci di vetro, punte di metallo, inferriate a punta viva, recinzioni elettrificate e simili) è sempre consentita, a condizione che gli stessi siano installati in modo tale da non permettere il contatto accidentale con persone, veicoli ed animali e siano chiaramente visibili e segnalati con appositi cartelli.

L'ingresso nel fondo altrui è consentito solo nei casi previsti dalla normativa vigente e dall'art. 14 del presente Regolamento.

Art. 14 - Ingresso nei fondi altrui

L'ingresso nei fondi di cui al precedente articolo, è consentito anche senza autorizzazione del proprietario o conduttore nei seguenti casi:

- 1) per l'inseguimento di animali sfuggiti alla custodia o sciame d'api;
- 2) per spegnere incendi e/o fuochi, per delimitare (anche con operazioni meccaniche tipo aratura) l'area interessata all'incendio, per ripristinare o sostituire i beni mobili e/o immobili a confine danneggiati o distrutti dalle fiamme, e contenere altri eventi calamitosi;
- 3) per costruire, riparare o comunque mantenere un muro o altra opera propria o in comune realizzate a confine;
- 4) per esercitare il diritto di caccia, pesca o raccolta di funghi, nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
- 5) per raccogliere i propri frutti, caduti sul fondo confinante;
- 6) per utilizzare l'idrante del Consorzio di bonifica per l'irrigazione dei terreni o altro uso consentito dell'acqua;
- 7) per le operazioni di riconfinamento dei fondi;
- 8) per segnalare un pericolo.

Nei casi di cui al punto 3) se il proprietario o conduttore del fondo confinante non rilascia l'autorizzazione verbale, l'accesso è subordinato alla presentazione di richiesta scritta almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori predetti. Entro tale termine, il proprietario del fondo interessato alle opere, può richiedere ulteriori delucidazioni in merito o proporre soluzioni alternative valide.

Se le soluzioni alternative proposte non possono essere accolte dal richiedente, entro il quinto giorno successivo al decimo giorno possono essere realizzate le opere necessarie senza

ulteriori comunicazioni. al fondo è altresì subordinato alla presentazione di una richiesta scritta al proprietario, da consegnarsi almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Art. 15 – Esercizio del diritto di passaggio

Il diritto di passaggio su fondo altrui deve essere esercitato:

- transitando lungo le capezzagne presenti o comunque lungo la zona perimetrale del fondo, avendo cura di arrecare il minore disturbo possibile al conduttore del fondo e danni alle produzioni agricole esistenti;
- transitando lungo il percorso di minore lunghezza, intrattenendosi sul fondo soltanto per il tempo strettamente necessario al passaggio;
- evitando di sostarvi, se non per motivi di forza maggiore.

Art. 16 – Accesso ai fondi con mezzi non idonei - Campeggio

Sui fondi agricoli, qualsiasi sia la loro destinazione ed anche se incolti e non recintati, non possono accedere mezzi non abilitati alle lavorazioni, quali motocross, fuoristrada, veicoli in genere, cavalli ecc., senza il consenso scritto da parte del proprietario o conduttore, da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

Il Comune individua aree per l'esercizio del campeggio e per la sistemazione di caravan ed autocaravan, sia sui terreni demaniali e/o di proprietà, sia su quelli privati in accordo con il proprietario ed eventuale conduttore.

Anche in assenza di una precisa regolamentazione, su tutto il territorio comunale, è consentito, previo consenso del proprietario del fondo, l'esercizio del campeggio solo a condizione che:

1. non venga impedito o limitato l'esercizio del pascolo e delle altre attività agricole;
2. non sia causa diretta o indiretta di inquinamento o molestia al riposo od alle occupazione i delle persone;
3. la località precedentemente occupata e le aree limitrofe vengano lasciate sgombrere da ogni genere di rifiuti;
4. venga risistemato il terreno eventualmente smosso per la realizzazione e/o gestione del campeggio;
5. venga lasciata libera la zona occupata, qualora l'Autorità comunale lo ritenga necessario.

Il campeggiatore è altresì tenuto all'osservanza di tutte le norme contemplate dal presente regolamento e dalle altre norme vigenti.

Art. 17 – Divieto di raccolta dei prodotti presenti sui campi di proprietà altrui

Senza il consenso scritto o verbale del proprietario o conduttore è vietato raccogliere i prodotti e/o residui presenti sui campi di proprietà altrui, anche quando sia stata già effettuata la raccolta dei prodotti stessi, nonché compiere altre operazioni consimili sui fondi. Il consenso del proprietario o conduttore può essere verificato dagli agenti se ritenuto necessario dai medesimi.

Art. 18 – Furti campestri

Gli agenti di polizia rurale, quando sorprendano in campagna o presso i centri aziendali persone che hanno con sé macchine ed attrezzi agricoli, animali di qualsiasi specie, legna ed altri prodotti agricoli, e che non sono in grado di giustificarne la provenienza, danno corso agli adempimenti ed azioni previste dal Codice di Procedura Penale, accompagnando dette persone negli uffici di polizia per gli adempimenti di competenza, dandone quindi immediata partecipazione alla competente autorità giudiziaria.

Art. 19 - Distanze delle piantagioni dai confini e dalle infrastrutture

a) Distanze dai confini.

Gli alberi e le siepi vanno piantati e mantenuti alle seguenti distanze dai confini di proprietà e dalle strade:

- 1) 3 (tre) metri dal confine per gli alberi di alto fusto. Si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
- 2) 2 (due) metri dal confine per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
- 3) 0,5 (zero virgola cinque) metri dal confine per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto, di altezza non maggiore di due metri e mezzo. La distanza deve essere però di due metri, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri e mezzo per le siepi di robinie.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero al momento dell'impianto o fino al punto dove è stato collocato il seme.

Se il terreno è in pendio la distanza si misura prolungando verticalmente la linea di confine e tracciando la perpendicolare fino al tronco; per gli alberi inclinati come punto di riferimento si considera la base del tronco.

Le distanze anzidette non vanno osservate se sul confine esiste un muro divisorio o una recinzione propria o in comune, purché l'altezza delle piante sia mantenuta più bassa o pari alla sommità del muro stesso. Se il muro è di proprietà del vicino, si devono rispettare le distanze legali.

Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi piantati o nati a distanza minore di quelle indicate dai commi precedenti.

I proprietari di fondi sui quali sono impiantati alberi ad una distanza minore di quelle sopra indicate, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, acquistano il diritto di tenere tali alberi a tale distanza. Se l'albero muore o viene reciso o abbattuto, il proprietario non potrà sostituirlo, se non osservando la distanza legale. La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine, la cui piantagione è stata condivisa dai confinanti.

Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade private o le sponde dei canali, e strade di proprietà privata, si osservano le distanze prescritte dal presente articolo.

Gli alberi sorgenti nella siepe sono comuni. Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo titolo o prova in contrario.

Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l'autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la convenienza del taglio.

Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed è mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine o altra prova in contrario. Le siepi e gli alberi posti a confine devono essere periodicamente potate in modo da non invadere l'altrui proprietà o strade, ancorché private.

Se uno solo dei fondi è recinto, si presume che la siepe appartenga al proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti.

b) Distanze dalle strade e da altre infrastrutture

Fuori dai centri abitati, la distanza dal confine stradale da rispettare per impiantare alberi non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza giunta a maturità e comunque non inferiore a 5 metri.

Le siepi vive tenute ad altezza non superiore a 1 metro possono essere piantate lungo le strade ad una distanza non inferiore ad 1 metro. Le siepi di altezza superiore ad 1 metro possono essere piantate ad una distanza non inferiore a metri 3.

Le ceppaie costituite da essenze con uno sviluppo vegetativo che raggiunge e supera i 6 metri (platano, robinia, ecc.) devono distare dal confine stradale non meno di 6 metri.

Negli impianti di siepi, alberate o altre coltivazioni lungo le curve delle strade, occorre evitare che le piante tolgano o diminuiscano la piena visibilità in curva ai veicoli che percorrono le strade stesse per evitare incidenti e possibili conseguenze.

Sulle pertinenze di strade comunali e vicinali nessuno può impiantare piantagioni se non ha ottenuto la preventiva autorizzazione del Sindaco o di altri enti competenti.

E' fatto divieto di impiantare alberi o siepi a distanze inferiori a quelle stabilite dalla relativa normativa di settore da linee ferroviarie, oleodotti, metanodotti, elettrodotti (aerei o interrati),

acquedotti, fognature, linee telefoniche e pali della pubblica illuminazione, e comunque ad una distanza non inferiore a metri 6, in modo da evitare che la caduta della pianta o parti di essa o l'azione delle radici possano danneggiare tali strutture o comprometterne la funzionalità. I proprietari o i conduttori di terreni sui quali insistono alberi o siepi i cui rami o fusti siano sospesi, a contatto o comunque vicini alle infrastrutture di cui sopra, sono tenuti a curarne la manutenzione e la potatura, in modo da evitare danni ed inconvenienti a tali dispositivi. A seguito di violazione di quanto sopra stabilito, il Sindaco impone con propria ordinanza l'esecuzione dei lavori del caso. Fermo restando le più gravi conseguenze penali, in caso di inadempienza detti lavori verranno svolti dal comune, anche mediante la rimozione di ostacoli che limitino o impediscano l'accesso al fondo, addebitando poi le spese sostenute al trasgressore/obbligato in solido.

Art. 20 – Frutti caduti dalle piante

I frutti pendenti delle piante, ancorché situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

I frutti naturalmente caduti sul fondo del vicino dai rami protesi appartengono anch'essi al proprietario degli alberi. Per le modalità di raccolta di tali frutti si applica il disposto dell'articolo 14 comma 3 5 del presente regolamento.

Art. 21 – Potatura e taglio degli alberi

E' sempre consentita la potatura di piante, sempre che l'operazione non arrechi squilibri tra la parte epigea e quella ipogea della pianta. I residui delle potature potranno essere eliminati o utilizzati nel rispetto delle norme vigenti e di quanto previsto dal presente Regolamento.

Al fine di garantire la permanenza sul territorio comunale di piante che caratterizzano il paesaggio e l'ambiente per la loro dimensione, età e forma, è vietato il loro abbattimento senza l'autorizzazione.

Vengono considerate piante caratteristiche quelle che hanno almeno uno dei seguenti requisiti:

- età superiore ad anni 50;
- altezza da terra alla sommità della pianta superiore a m.l. 15;
- diametro (ad altezza di 2 m.l. da terra) di almeno 30 cm.

Fatti salvi i divieti stabiliti dal regolamento di massima di polizia forestale e da norme specifiche, è consentito il taglio di alberi che, non rientrando tra i casi sopra elencati, non sono da considerarsi di particolare pregio ambientale e quelli dei quali sia stata accertata la morte fisiologica.

Il taglio o l'eradicazione delle predette piante tutelate, è consentito solo previa comunicazione scritta, da presentarsi anticipatamente al Comune, il quale trasmetterà la denuncia di taglio unitamente alla richiesta di indicazioni tecniche al competente Ispettorato Ripartimentale delle Foreste. Decorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della comunicazione di cui sopra, senza che siano stati formulati giudizi ostativi, il taglio si intende autorizzato.

Nel territorio comunale sono vietati l'abbattimento e l'espianto di alberi di olivo in qualsiasi stato di vegetativo, salvo i casi consentiti dalla normativa regionale.

In particolare, i proprietari legittimi o i conduttori muniti di consenso del proprietario delle piante di olivo, possono richiedere alla Direzione Agricoltura l'autorizzazione all'espianto o all'abbattimento di piante adulte di olivo, quando ricorra uno dei seguenti casi:

- sia accertata la morte fisiologica ovvero la permanente improduttività delle piante dovuta a cause non rimovibili;
- sia riconosciuta l'eccessiva fittezza dell'impianto, tale da arrecare danno all'oliveto;
- sia riconosciuta indispensabile la rimozione per la realizzazione di opere di pubblica utilità, realizzazione di opere di miglioramento fondiario e necessità di costruzione di fabbricati destinati a civile abitazione.

Art. 22 – Raccolta prodotti del sottobosco

Sono considerati prodotti del sottobosco:

- a. i funghi epigei, anche non commestibili;

- b. i muschi;
- c. i turioni di asparago;
- d. le more di rovo;
- e. le bacche di ginepro.

E' consentita la raccolta individuale giornaliera pro-capite dei prodotti del sottobosco, salvo divieto del proprietario del fondo o dell'usufruttuario o del possessore a qualunque titolo di esso, da segnalarsi con apposite tabelle, nei seguenti quantitativi:

- funghi epigei Kg 3,00;
- muschi gr. 300;
- turioni di asparago Kg. 1,50;
- more Kg. 1,00;
- bacche di ginepro gr. 200.

Il Sindaco può autorizzare, dietro richiesta, la raccolta di quantitativi maggiori ai cittadini residenti che esplicano attività agricola a titolo principale.

E' vietato usare nella raccolta dei prodotti del sottobosco rastrelli, uncini, o altri mezzi che possono provocare danneggiamenti allo strato umifero del terreno e dell'apparato radicale della flora di cui sopra. E' altresì vietato danneggiare o distruggere la flora fungina, anche delle specie non commestibili, nonché estirpare, tagliare o comunque deteriorare piante o parte di esse.

La raccolta dei prodotti del sottobosco è vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.

Art. 23 – Protezione della fauna locale

Fatta salva la speciale normativa in materia di protezione della fauna, è vietata l'uccisione, la cattura il trasporto ed il commercio di uccelli (ivi compresi le uova e nidiacei), mammiferi, rettili ed anfibi, nonché l'alterazione, la dispersione, la distruzione o il prelievo dei relativi nidi.

E' altresì vietata la cattura, il trasporto ed il commercio di tutte le specie di molluschi del genere *Helix* (lumaca con chiocciola) nel periodo compreso tra il primo marzo ed il primo agosto di ogni anno. Nel restante periodo dell'anno la cattura di lumache è consentita per quantitativi non superiori ad 1,00 kg giornalieri pro capite. In detto periodo la raccolta è comunque vietata da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.

L'esercizio della caccia e pesca sui terreni e sulle acque del territorio comunale, è disciplinato dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Capo III

Tutela delle acque e delle strade

Art. 24 – Libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque piovane di fondi superiori non possono impedire in alcun modo il libero deflusso di dette acque.

Il proprietario o conduttore del fondo superiore, in presenza di modifiche consistenti delle condizioni preesistenti alla pioggia è tenuto a provvedere direttamente e a proprie spese ad effettuare le necessarie opere idrauliche di propria pertinenza anche se ricadono sul fondo inferiore, previa concertazione con il confinante danneggiato.

E' vietata qualsiasi variazione del corso delle acque pubbliche, consorziali o demaniali senza le previste autorizzazioni degli enti proprietari o concessionari. Sono parimenti vietate le derivazioni abusive, il danneggiamento delle opere e manufatti posti lungo i corsi d'acqua, il posizionamento di tronchi di albero e di qualsiasi altro oggetto atto ad ostruire il corso dell'acqua.

Sono vietate le piantagioni di alberi, siepi, costruzioni, movimento di terreno all'interno dei fossi, canali e corsi d'acqua, in modo da ridurre la normale sezione di deflusso delle acque.

E' consentito variare per i soli fini agricoli il livello delle acque all'interno dei fossi purché il flusso delle acque stesse non venga arrestato.

Nelle aree irrigue del territorio comunale le aziende agricole devono applicare le disposizioni emanate dal Consorzio di Bonifica competente.

I proprietari di terreni attigui a strade di qualsiasi tipo devono impedire, tramite adeguate lavorazioni o eventuali costruzioni di fossi di opportuna dimensione, che l'acqua derivante da precipitazioni atmosferiche defluisca direttamente sulle strade stesse.

L'irrigazione dei terreni deve essere regolata in modo tale da non dare luogo a straripamenti sulle strade, né a cadute su strada di acque lanciate con irroratori a pioggia.

Senza la prescritta autorizzazione comunale, e/o altro provvedimento della competente autorità, è vietato realizzare ponti o passerelle di qualsiasi natura e consistenza su corsi d'acqua.

Art. 25 – Piantagioni arboree a ridosso di fossi e canali

Le piantagioni o filari esistenti a bordo di fossi e canali dovranno essere tutelati, salvo che non comportino limitazioni funzionali al deflusso idrico tali da pregiudicare il regolare deflusso delle acque. E' quindi vietato lo sradicamento, il taglio e il bruciamento delle piante aderenti alle sponde. In caso di necessità, il taglio di alberi è ammesso solo alle condizioni riportate all'art. 21 del presente regolamento. E' vietata la piantumazione di essenze arboree ed arbustive che si inoltrano dentro l'alveo del corso d'acqua.

Art. 26 – Tombinatura di fossi e canali

E' vietata la chiusura, da parte dei proprietari, di ogni fossato. Gli stessi potranno eseguire opere di chiusura di parti di fossi, ed intubazione delle relative acque, al fine di creare nuovi accessi alle proprietà nei fronti di competenza, solo in caso di provata necessità e per tratti non superiori a ml. 10,00. I proprietari che intendano eseguire dette opere devono presentare richiesta d'autorizzazione al Sindaco, il quale, previo acquisizione del parere tecnico dell'Ufficio comunale competente, stabilirà la fattibilità o meno di tale intervento, il diametro della tubazione relativa e le modalità esecutive.

In caso di chiusura abusiva l'Amministrazione comunale potrà disporre il ripristino. In caso di inadempienza del proprietario, o di chi per esso, nel termine prescritto, il Comune, farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando l'eventuale contravvenzione accertata.

Art. 27 – Opere di manutenzione obbligatoria di fossi e canali a bordo strada

E' fatto obbligo di manutenzione, almeno con cadenza annuale, per i fossi e i canali. Le opere di manutenzione dovranno comunque essere eseguite ogni qual volta la capacità di deflusso delle acque risulti ridotta. Le opere di manutenzione obbligatoria annuale consistono nello sfalcio delle erbe presenti, nel riconsolidamento delle scarpate e nella rimozione di detriti caduti nell'alveo del fosso. Lo spurgo dei fossi dovrà essere effettuato in base alla necessità.

I fossi delle strade comunali, provinciali, e di bonifica devono essere tenuti in manutenzione da parte delle amministrazioni proprietarie. I fossi delle strade vicinali e interpoderali devono essere tenuti in manutenzione dai frontisti. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescritto, il Comune farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

Ogni fosso, canale o condotto interposto tra due fondi si presume comune. Gli stessi, a termine dell'art. 897 del vigente Codice Civile, devono, a cura e spese degli utenti, degli enti consortili e dei privati, essere puliti o spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte. I fossi di scolo o le condotte che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce, dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi.

Gli utenti dei canali artificiali esistenti lateralmente alle strade sono obbligati ad impedire l'espansione delle acque sulle medesime curando la manutenzione dei canali e sorvegliandone i livelli.

Art. 28 – Fossi e canali interni ai fondi. Servitù di scolo

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali siano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue. I proprietari sono comunque responsabili di eventuali danni derivati a terzi dalla cattiva manutenzione.

Art. 29 – Costruzione di nuovi fossi o canali

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso e/o del canale. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno e comunque vanno rispettate le prescrizioni contenute nel regolamento di esecuzione del vigente codice stradale.

Art. 30 – Utilizzo delle acque sotterranee

Chiunque intenda realizzare nuovi pozzi di captazione di acque sotterranee al fine di estrarle ed utilizzarle, a scopo irriguo o industriale, dovrà inoltrare la relativa richiesta di concessione di derivazione all'Ufficio competente nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

Coloro che detengono pozzi abusivamente realizzati, devono regolarizzarli presentando apposita istanza all'Ufficio competente entro i termini consentiti per evitare il pagamento delle prescritte sanzioni.

In ogni caso l'utilizzazione delle acque sotterranee sia per uso domestico che industriale o artigianale, dovrà avvenire avendo cura di ridurre il consumo allo stretto indispensabile, in modo da evitare sprechi. A tal fine è vietato l'uso dell'acqua potabile, durante tutto l'anno, per innaffiare orti e giardini e per lavare cose ed animali, o comunque per un uso diverso da quello alimentare.

I pozzi, le cisterne e le vasche di nuova realizzazione o esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, insistenti su spazi pubblici o aree private poste al di fuori del centro abitato, devono essere chiusi o idoneamente recintati, o muniti di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali di qualsiasi natura.

Art. 31 – Definizione, tracciato, manutenzione e tutela delle strade interpoderali e vicinali

a) Definizione e tracciato di strade interpoderali e vicinali

Per strada interpoderale s'intende una strada privata non aperta al pubblico passaggio che unisce più poderi fra loro e che collega i terreni e gli edifici asserviti alla viabilità ordinaria.

Per strada vicinale s'intende una strada privata ad uso pubblico situata fuori dal centro abitato equiparata alla strada comunale ai sensi dell'art. 2, comma 6 lettera d) del Codice della Strada.

E' vietato modificare o alterare in qualsiasi modo la forma e/o le dimensioni e il tracciato, o cancellare le strade interpoderali senza il consenso di tutti gli aventi diritto e di coloro che, dai suddetti interventi, dovessero subire dei danni.

E' possibile cambiare la classificazione delle strade vicinali ed interpoderali tramite delibera di Consiglio Comunale.

b) Transito sulle strade interpoderali e vicinali

Le strade interpoderali sono soggette al transito degli aventi diritto od autorizzati.

Le strade vicinali sono soggette al transito pubblico con mezzi idonei alla circolazione secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada.

E' in ogni caso consentito sempre il transito ai mezzi di soccorso, di Polizia e di Protezione Civile e degli Enti pubblici, Stato, Regione, Provincia e Comuni.

Coloro che, transitando su strade interpoderali e vicinali in terra battuta, inghiaiate o asfaltate, con carichi eccessivi, le danneggiassero, sono tenuti al loro corretto e regolare ripristino a propria cura e spese.

E' vietato transitare su strade comunali e/o vicinali asfaltate, o comunque pavimentate, con trattrici agricole cingolate o altri mezzi sprovvisti di pneumatici, senza aver montato preventivamente gli appositi dispositivi di protezione (cd. pattini o similari) o comunque senza aver adottato delle misure atte ad evitare il danneggiamento della carreggiata o delle pertinenze stradali. Se dal transito deriva la scalfittura, l'abrasione o la rottura del manto stradale, alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue anche il ripristino dei luoghi, conformemente a quanto stabilito dal vigente codice della strada. Gli agenti accertatori impongono al conducente del mezzo l'interruzione della marcia sino al montaggio dei suddetti sistemi.

E' vietato trasportare a strascico legnami o altro materiale e di danneggiare il sedime stradale ed i relativi manufatti con carri, slitte, strumenti agrari o con qualunque altro mezzo. Il transito di

veicoli agricoli o animali non deve permettere lo spargimento sulla sede stradale di letame, terra o prodotti agricoli. Chiunque accidentalmente provochi la caduta di detto materiale è tenuto all'immediato sgombero ed alla pulizia.

I carichi di fieno, paglia o simili, non devono essere voluminosi sì da impedire il passaggio di altri veicoli. E' inoltre vietato transitare sulle strade comunali e vicinali con mezzi agricoli, o con carichi oltremodo pesanti, che possano nuocere alla buona conservazione delle stesse.

E' proibito deporre, gettare o provocare la caduta di pietre, tronchi o altri materiali sulle strade comunali, vicinali, poderali ed interpoderali, anche se private ma soggette comunque a passaggio di più persone.

I trasgressori saranno tenuti al risarcimento dei danni arrecati al fondo stradale, oltre al pagamento della sanzione stabilita in conformità al presente Regolamento o quanto previsto dal C.d.S.

c) Manutenzione - Obblighi dei frontisti

Quando sorge la necessità di effettuare lavori di manutenzione delle strade oggetto del presente titolo, tutti i proprietari sono tenuti a partecipare ai lavori di manutenzione delle stesse con prestazione di manodopera e macchine motrici ed operatrici o concorso nelle relative spese.

La necessità di spese o di manodopera e macchine, segnalata da coloro che transitano con più frequenza sulla strada, è concordata dalla maggioranza dei proprietari che si suddivideranno le spese e/o gli interventi diretti, in modo proporzionale alle dimensioni delle relative proprietà.

Qualora le strade vicinali fossero classificate con apposita deliberazione del Consiglio Comunale "di pubblica utilità", alla loro manutenzione provvede direttamente il Comune; per le strade interpoderali alla manutenzione provvedono proprietari in misura proporzionale alle dimensioni dei terreni di proprietà di ciascuno serviti dalla strada.

Le strade vicinali ed interpoderali devono essere dotate di opportune opere di regimazione delle acque.

Ove si rendessero, per motivi di sicurezza, necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il Comune potrà intervenire chiedendo il rimborso delle spese sostenute ai frontisti.

E' possibile mantenere il fondo delle strade comunali rurali, da parte dei fruitori previa autorizzazione della Giunta Comunale.

d) Tutela delle strade – obblighi dei frontisti.

E' fatto obbligo ai frontisti di strade vicinali e interpoderali di:

- tenere costantemente sgombra la sede stradale, compresi gli accessi e le pertinenze, da qualsiasi ostacolo possa creare intralcio alla circolazione anche se introdotto da altri;
- mantenere in buono stato di percorribilità la sede stradale con opportune opere di consolidamento ed eventuale inghiaimento;
- mantenere la pendenza necessaria per lo sgrondo delle acque dalla sede stradale, incanalando le medesime in una cunetta o fosso di dimensioni idonee al rapido deflusso delle acque;
- conservare in buono stato di funzionalità gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse;
- non piantare alberi o arbusti a ridosso della sede stradale.

Fatte salve le speciali norme del codice stradale, è proibita ogni esecuzione di lavori, deposito, alterazione, occupazione od escavazione, anche temporanee, della carreggiata stradale, nonché l'alterazione, l'ingombro o la modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, l'imbonimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, di gettarvi ponti, salvo il permesso dell'Autorità comunale. E' inoltre vietato ammassare qualsiasi materiale o veicoli al di sotto dei viadotti o sottopassi delle strade insistenti sull'intero territorio comunale.

Art. 32 – Obblighi dei frontisti di strade

I proprietari confinanti ed i conduttori dei fondi in genere, fronteggianti le strade comunali o vicinali, ancorché private, sono tenuti a fare regolare manutenzione di siepi ed alberi in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio esterno stradale, a tutela della visibilità e della sicurezza della circolazione, per tutto il tratto scorrente lungo la loro proprietà. Ad eccezione delle siepi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le siepi impiantate presso le curve stradali e le ramaglie dei terreni adiacenti

non dovranno elevarsi all'altezza maggiore di un metro sopra il piano stradale e ciò a partire da 20 metri dall'inizio della curva. Occorrendo di dover abbattere piante o alberi situati in prossimità del ciglio stradale, è proibito rovesciarli dal lato della via, a meno che l'albero possa rimanere cadendo al di là del fosso laterale della strada.

I soggetti sopra citati, inoltre, sono obbligati a mantenere le ripe ed a conservare in buon stato gli sbocchi delle scoline che affluiscono nei fossi e nelle cunette latitanti alle strade stesse. E' altresì vietato ingombrare o tenere ostruite con pietre, terra, sfalci di erba od altri materiali le cunette stradali e le opere di raccolta delle acque meteoriche. Il periodico contenimento delle erbe e degli arbusti infestanti presenti sulle ripe di pertinenza delle strade è assicurato dall'ente proprietario.

Al fine di preservare la coltre erbosa e gli eventuali arbusti presenti, evitando quindi episodi di frane e smottamenti, è fatto divieto di pulire le ripe e le scarpate stradali mediante l'utilizzo del fuoco.

I frontisti confinanti con le strade comunali e vicinali aperte al pubblico transito, non possono arare, o comunque lavorare, i loro fondi avvicinandosi al margine stradale ma devono formare lungo di esse una regolare capezzagna, di larghezza non inferiore a metri 1,5, al fine di:

- manovrare gli organi lavoranti delle macchine senza interessare o danneggiare la carreggiata della strada, i fossi e qualsiasi opera, manufatto o piantagione (siepi o altro) che si trovi lungo la strada;
- evitare, in caso di precipitazioni atmosferiche, fenomeni di ruscellamento di fango e detriti sulle strade e sulle relative pertinenze.

Chi ha acquistato il diritto di attraversare le strade con condotti di acqua è obbligato a mantenere i condotti ed i ponti in modo che non possa derivarne danno al suolo stradale. Detti ponti devono essere costruiti secondo le prescrizioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Capo IV

Rispetto della sicurezza e della tranquillità pubblica e privata

Art. 33 – Fabbricati rurali e loro pertinenze – aspetti urbanistici ed igienici

a) Aspetto urbanistici.

Sono rurali le costruzioni appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni, destinati:

- all'abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell'immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività esercitate;
- alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
- alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli e alle attività di manipolazione e trasformazione;
- all'attività agrituristica (quelli propriamente strumentali all'attività agricola, ad esempio locali adibiti ad utilizzo ricettivo nella stessa abitazione dell'imprenditore agricolo);
- espressamente alla ricezione ed ospitalità dei clienti nell'ambito dell'attività agrituristica (altri fabbricati presenti nell'azienda agricola, trasformati o costruiti ex novo).

I fabbricati rurali devono essere costruiti nel rispetto della normativa regionale e nazionale e del Piano Regolatore Generale adottato dal Comune.

I proprietari, o gli occupanti in genere, di edifici o costruzioni che minacciano rovina, sono tenuti a provvedere all'esecuzione dei lavori necessari alla rimozione della situazione di pericolo. Nelle more dell'esecuzione di tali lavori gli stessi dovranno adottare tutti quegli accorgimenti necessari affinché sia interdetto l'accesso a tali immobili e/o il transito pedonale e veicolare nel raggio di proprietà che potrebbe essere interessato dall'eventuale crollo della struttura.

b) Aspetti igienici.

Gli insediamenti rurali sono soggetti al rispetto della normativa vigente in materia igienico-sanitaria, in particolare:

- nelle aree adiacenti ai fabbricati rurali possono essere accumulati i rifiuti solidi-urbani "umidi" in platee o concimaie purché sottoposti a tecniche di accumulo atte a favorire la formazione di

- compost o ammendante organico, evitando la formazione di cattivi odori, la proliferazione di insetti molesti e la perdita di percolato, rispettando, comunque, le norme igienico-sanitarie vigenti;
- i fabbricati rurali non allacciati alla rete fognaria pubblica devono avere una o più vasche Imhoff per la raccolta delle acque reflue prodotte prima di essere smaltite nei modi e termini previsti dalla normativa vigente;
 - i rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi prodotti devono essere temporaneamente depositati in azienda agricola stessa, in attesa del loro smaltimento che deve avvenire nel rispetto della normativa vigente avvalendosi del servizio pubblico o privato autorizzato ed organizzato anche tramite accordi di programma. Lo stoccaggio deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - lo smaltimento dei rifiuti urbani e quelli assimilati deve essere effettuato tramite il servizio pubblico di raccolta, osservando le disposizioni emanate dal Comune;
 - all'interno della proprietà privata bisogna evitare l'accumulo o il deposito di materiali, rifiuti ed altri oggetti che possano deturpare l'ambiente ed il paesaggio o che possano comunque costituire rifugio o causa di proliferazione per animali ed insetti molesti;
 - le case e loro pertinenze site in zone rurali, quando si trovino lungo le strade o aree pubbliche provinciali e comunali o a confine con altra proprietà privata o corte comune, devono essere munite, almeno per i lati ad esse prospicienti, di gronda e di discendenti pluviali che consentano all'acqua piovana di essere incanalata, in modo da evitare qualsiasi danno alle strade o alle proprietà limitrofe. A tal fine tali sistemi di raccolta e convogliamento debbono essere mantenuti sempre in efficienza, in modo da evitare il verificarsi di fenomeni di stillicidio su proprietà altrui e/o fenomeni di allagamento o ristagno di acque sui terreni confinanti. In ogni caso le acque meteoriche raccolte da tetti, terrazzi, invasi e qualsiasi altre coperture, debbono essere incanalate e convogliate in condotti non afferenti in alcun modo la pubblica fognatura;
 - i rifiuti speciali, pericolosi e non, sul suolo agricolo, coltivato o incolto non vanno abbandonati; il titolare e/o conduttore dell'azienda agricola è tenuto a segnalare al Comune l'abbandono di rifiuti sui propri terreni e quelli confinanti nonché a provvedere all'apposizione di segnali o elementi di dissuasione nelle aree più a rischio (tabelle di divieto, ecc.);
 - i titolari e/o conduttori delle aziende agricole devono evitare di scaricare e immettere i rifiuti, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e/o sotterranee;
 - i produttori agricoli, devono impegnarsi a diminuire la produzione di rifiuti derivanti dall'attività agricola e in particolare a favorire: l'autocompostaggio; l'utilizzo di contenitori a rendere; l'uso di materiali riutilizzabili più volte; ecc.

Art. 34 – Manutenzione dei fondi

I fondi lasciati incolti per qualsiasi ragione, debbono essere comunque mantenuti in condizione di: non arrecare, con il tempo, danno alle proprietà e ai fondi vicini, non costituire pericolo concreto o potenziale di innesco di incendi e non permettere la proliferazione di animali od insetti dannosi o molesti per l'uomo e l'agricoltura. A tal fine, soprattutto nei periodi estivi, nelle aree contigue a centri abitati o case isolate debbono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari affinché non si verifichi il ristagno di acque su terreni, pavimenti e recipienti di qualsiasi natura, in modo da non permettere la proliferazione di zanzare, moscerini e simili.

E' parimenti fatto obbligo ai proprietari o conduttori di fondi, una volta a conoscenza del problema, di adottare tutti gli accorgimenti necessari a rimuovere o comunque allontanare nidi di vespe, calabroni, api e di qualsiasi altro animale che possano costituire pericolo per la privata e pubblica incolumità o molestia per le persone.

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi incolte, gli amministratori di stabili con annesse aree verdi, i proprietari di case isolate, di cascinali, fienili e fabbricati in genere destinati all'agricoltura, i responsabili di cantieri di qualsiasi natura (edili, stradali, ecc.), i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, ad effettuare i relativi interventi di pulizia dei terreni occupati da vegetazione a propria cura e spese, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e

l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di erbe e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui fabbricati e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto l'anno, ed in special modo nel periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di innesco di incendi.

La sterpaglia e/o la vegetazione secca presente in prossimità di fabbricati e/o impianti, strade pubbliche e private, lotti interclusi e confini di proprietà dovrà essere eliminata per una fascia di rispetto che sia di sicurezza a tali strutture e comunque non inferiore a centocinquanta metri.

Potature di essenze arboree o sfalci di prati debbono essere debitamente raccolti, in modo da evitare che con il vento possano essere portati sulle strade o sui fondi limitrofi.

Gli utilizzatori ed i proprietari dei terreni su cui insistono serbatoi di carburante o di liquidi comunque infiammabili utilizzati per uso domestico, agricolo o industriale, siano essi fissi che mobili, interrati o meno, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione secca, o qualsiasi materiale infiammabile, l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a metri cinquanta.

E' fatto divieto di accumulare o depositare ad una distanza inferiore a metri venti dal bordo di strade o linee ferroviarie, o in corrispondenza e prossimità di viadotti e/o gallerie, foraggio, paglia, legname ed altre materie infiammabili.

In caso di inosservanza delle predette disposizioni, il Sindaco, senza ulteriori avvisi e comunicazioni, dispone l'esecuzione delle opere di pulizia, accollando le relative spese a carico del trasgressore e/o degli obbligati in solido. Il personale tecnico e di polizia è autorizzato ad accedere sui terreni privati, e a tal fine può rimuovere eventuali ostacoli che non vi consentano l'accesso.

E' fatto obbligo a tutti i cittadini di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o comunque sull'intero territorio comunale. E' fatto altresì obbligo a chiunque avvisti un incendio di darne comunicazione immediata alla pubblica autorità. In caso di incendio nessuno può impedire l'uso delle proprie vasche d'acqua, cisterne, pozzi, serbatoi, canali di irrigazione, per il deposito ed il prelievo dell'acqua, né l'uso di utensili atti ad interrompere o fermare l'azione del fuoco, né potrà opporsi affinché i Vigili del Fuoco e gli addetti autorizzati all'opera di estinzione si introducano nelle case o pertinenze di esse o sui tetti, qualora le necessità contingenti lo richiedessero, salva la refusione dei danni a chi di ragione.

In caso di accertamento di violazione delle norme di cui al presente articolo, l'agente accertatore impone al responsabile, o all'obbligato in solido con questi, la cessazione della condotta illecita ed il ripristino del precedente stato dei luoghi e/o la rimozione delle opere abusive. In caso di inosservanza dell'invito il sindaco disporrà l'esecuzione dei provvedimenti consequenziali con propria ordinanza.

Art. 35 – Divieto di appiccare il fuoco

Fatte salve le disposizioni emanate dalla Giunta Regionale d'Abruzzo in materia di accensione di fuochi e prevenzione incendi, è vietato accendere fuochi nei campi e nei boschi al fine di distruggere stoppie e residui colturali, a distanza minore di metri 100 (cento) dalle case, dagli edifici, da aree boscate, dalle piantagioni, dalle siepi, da mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e di qualsiasi altro deposito di materia combustibile o infiammabile.

Oltre all'osservanza delle predette disposizioni, il fuoco deve essere acceso con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento, usando all'occorrenza spazi vuoti preventivamente ripuliti da ogni materia infiammabile, formando opportuni ripari per impedire la dispersione delle braci e delle scintille, e curando la completa estinzione del fuoco prima di abbandonare il sito.

In presenza di vento è comunque vietato accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera e fornelli in genere, fumare o compiere altre operazioni che possano creare comunque pericolo di incendio.

Durante il periodo compreso tra il 01 giugno ed il 15 settembre di ogni anno, in prossimità di boschi, terreni agricoli e/o cespugliati, lungo le strade comunali e provinciali, poderali, interpoderali ecc., ricadenti sul territorio comunale è fatto divieto di:

- accendere fuochi e falò;
- far brillare mine;
- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli o altro;

- usare fornelli inceneritori che producono faville;
- di fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, stoppie, ecc;
- bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
- gettare a terra mozziconi e fiammiferi senza essersi prima assicurati che gli stessi siano ben spenti;
- usare fuochi d'artificio in occasione di feste e manifestazioni, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti;
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio.

Art. 36 – Produzione di luci, suoni, odori e fumi molesti, sciame d'api

Al fine di tutelare il riposo e l'occupazione delle persone, nelle vicinanze di borgate o anche di case isolate è vietata la produzione di grida, spari, e simili, nonché l'esercizio di attività che comportino l'emissione di suoni o rumori molesti. E' altresì vietato utilizzare, o comunque tenere in funzione, macchine e/o utensili di qualsiasi tipo dotati di motore a scoppio, elettrico o pneumatico, ad una distanza inferiore a 20 metri dall'abitazione più vicina. In deroga a tale divieto possono essere eseguiti, anche a distanze inferiori, lavori di consueta lavorazione e/o manutenzione dei fondi agricoli e delle aree di pertinenza delle abitazioni. L'utilizzo dei predetti dispositivi, comunque, è sempre vietato a meno di 20 metri dalle abitazioni, dalle ore 15:00 alle 17:00 e dalle ore 21:00 alle 08:00.

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 08:00 alle 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00. Al sabato, dalle ore 08:30 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 e nei giorni festivi dalle ore 09:00 alle 12:00 e dalle ore 16:00 alle 17:00.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti e possibilmente conformi alle direttive comunitarie e alla vigente normativa nazionale.

L'installazione e l'esercizio dei cannoncini antistorno ricade tra le attività rumorose a carattere temporaneo.

Per la protezione dei prodotti coltivati l'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- a) posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni, comunque non inferiore a 100 metri e con la bocca di sparo non orientata verso le residenze;
- b) dotazione di una struttura di sicurezza per la protezione del cannoncino ai fini di sicurezza e per evitare eventuali manomissioni;
- c) fascia oraria: dalle ore 6:00 alle 21:00 (orario legale) con cadenza di sparo ogni 15 minuti;

L'installazione e l'uso dei cannoni per la difesa antigrandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

a) il dispositivo deve essere ubicato ad una distanza non inferiore a 200 metri dai fabbricati di civile abitazione, esclusi quelli di proprietà di fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai relativi consorzi;

b) il periodo di utilizzo dei dispositivi deve essere limitato: dal 01 giugno al 30 settembre e comunque per un periodo non superiore a 4 mesi l'anno.

Ferma restante la normativa edilizia e le disposizioni stabilite nel regolamento edilizio comunale, in prossimità di case isolate o borgate è altresì vietato realizzare o mantenere in esercizio, senza il consenso dei vicini, rimesse di mezzi agricoli e meccanici, cucce, gabbie, stallette o ripari di qualsiasi natura per animali domestici o di affezione, nonché la detenzione in loco degli stessi, ad una distanza inferiore a 15 metri dall'abitazione più vicina.

E' altresì vietato far stazionare o comunque lasciare liberi cani o altri animali domestici in prossimità delle abitazioni vicine, e comunque ad una distanza inferiore a 30 metri. La distanza alla quale possono essere installati o mantenuti in esercizio caminetti, stufe, barbecue e/o comunque tutti i dispositivi il cui utilizzo comporta l'emissione di fumi, nonché l'altezza delle relative canne fumarie, sono stabilite dal vigente regolamento comunale di igiene e sanità.

- Fatte salve le speciali norme nazionali e regionali in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (letami e liquami) e delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché quanto previsto dall'art. 12 del presente regolamento, lo spandimento deve essere condotto con le buone pratiche agronomiche affinché venga evitato disturbo alle abitazioni più prossime.

È parimenti vietata la produzione di luci con lampade a faro o riflettore che possano provocare abbaglio o comunque disturbo al riposo delle persone e/o degli animali domestici e selvatici.

I cani tenuti a guardia degli edifici situati in località non ricompresa in ambito di centro abitato devono essere tenuti legati con catena di idonea lunghezza ed alla distanza da edifici di cui al comma 2 del presente articolo. Durante la notte, se l'edificio è interamente recintato, gli stessi possono essere lasciati liberi all'interno della proprietà, ma in tal caso va dato avviso della presenza di tali animali apponendo idoneo cartello di segnalazione all'ingresso della proprietà. Possono essere lasciati liberi anche di giorno, invece, i cani di piccola taglia (max 40 cm di altezza misurata dal suolo alla spalla), a condizione che gli stessi non abbiano il vizio di avventarsi contro persone ed animali o di attraversare le strade. I cani comunque lasciati liberi non devono recare disturbo al riposo o alle occupazioni delle persone.

Ai cittadini residenti, nonché agli escursionisti, villeggianti e turisti, al di fuori dei centri abitati e delle strade carrozzabili o nelle immediate adiacenze è vietato lasciare vagare incustoditi i propri cani. Il proprietario risponde di eventuali danni arrecati alla flora, alla fauna, alle persone ed alla proprietà privata. In ogni caso, fuori dei centri abitati appositamente individuati con relativa delibera di giunta, è consentita la detenzione di un numero massimo di otto cani e di dieci gatti.

In caso di accertamento di violazione delle norme di cui al presente articolo, l'agente accertatore impone al responsabile, o all'obbligato in solido con questi, la cessazione della condotta illecita ed il ripristino del precedente stato dei luoghi. In caso di inosservanza dell'invito il sindaco disporrà l'esecuzione dei provvedimenti consequenziali con propria ordinanza.

Con riferimento alle norme del Codice Civile, chi dovesse recuperare sciami di api dei propri alveari sui fondi altrui, deve avvisare il proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni alle colture, alle piante ed agli allevamenti.

E' vietato provocare la moria delle api con qualsiasi metodo. Il proprietario del fondo dove si è insediato lo sciame deve verificare l'origine dello stesso e avvisare il legittimo proprietario per il recupero.

Gli sciami sfuggiti agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi, se è interessato, soltanto qualora il proprietario degli sciami non li abbia recuperati entro due giorni dall'avvistamento.

Il proprietario del fondo, esperiti tutti i tentativi per l'individuazione del legittimo proprietario, se lui non dovesse essere interessato allo sciame, è tenuto ad avvisare un apicoltore, possibilmente quello più vicino per l'operazione di recupero.

Capo V

Malattia delle piante e trattamenti fitosanitari

Art. 37 – Difesa contro le malattie delle piante

Fatte salve le disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia, è fatto obbligo ai proprietari e ai conduttori a qualunque titolo di aziende agricole, di denunciare al Servizio Fitopatologico della Regione Abruzzo la presenza sul territorio comunale di insetti e/o crittogame sconosciuti agli agricoltori stessi dell'area e che appaiono diffusibili e pericolosi per i danni che arrecano alle piante e alle produzioni, affinché vengano individuate e divulgate in tempi brevi le metodologie di lotta efficaci.

Su esplicita richiesta del Servizio Fitopatologico o di altro ufficio competente della Regione Abruzzo, il Sindaco impartisce le disposizioni in materia di trattamenti antiparassitari o di altri

metodi di lotta individuati, anche con ordinanze che devono essere scrupolosamente rispettate dai proprietari e conduttori di aziende agricole.

Al fine di debellarle in tempi brevi e/o limitare i danni alle piante e alle produzioni agricole, il Comune, in collaborazione con l'Ufficio competente della Regione Abruzzo, può organizzare incontri con i produttori interessati.

Art. 38 – Cartelli per esche avvelenate

La lotta agli animali nocivi con l'uso di esche avvelenate in luoghi accessibili alla popolazione o agli animali, può essere effettuato solo da ditte specializzate o personale abilitato che dovranno seguire la normativa vigente a loro imposta.

L'uso di esche avvelenate da parte di privati è consentita solo all'interno di proprietà recintate e non accessibile a persone terze, ad animali domestici e ad animali selvatici o randagi.

Art. 39 – Uso di prodotti fitosanitari

L'utilizzatore del fitofarmaco classificato "molto tossico" o "tossico" o "nocivo" deve essere munito dell'apposito patentino rilasciato dalle autorità competenti dopo aver frequentato obbligatoriamente uno specifico corso ed aver superato il relativo esame. Sono esonerati dal patentino coloro che hanno un titolo di studio equipollente (laurea in Scienze agrarie, Perito agrario, Agrotecnico).

E' importante scegliere le formulazioni più valide e a minor impatto ambientale.

Tutti i prodotti fitosanitari, anche quelli non appartenenti alle categorie più a rischio, devono essere conservati in azienda in appositi locali o armadi, chiusi a chiave e resi inaccessibili ai non addetti.

E' vietato l'uso degli antiparassitari agricoli per scopi diversi da quelli contenuti sull'etichetta del prodotto e, in particolar modo, è vietato l'uso di insetticidi, acaricidi e diserbanti durante la fioritura di erbai e frutteti per non danneggiare le api ed altri insetti impollinatori.

Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque impieghi per scopi produttivi e agricoli i prodotti fitosanitari in prossimità di case isolate o riunite poste fuori centro abitato, di porre ogni precauzione per assicurare la tutela della pubblica e privata incolumità, nonché della proprietà, evitando danni a persone, animali o cose.

Le miscele di prodotti fitosanitari con l'acqua, devono essere preparate unicamente presso l'azienda agricola ovvero in locali ben ventilati, oppure all'aperto e possibilmente in prossimità delle colture da trattare. Tale operazione è comunque vietata presso le fontane o pozzi/sorgenti a altri siti sensibili e richiede l'attuazione di tutte le cautele per evitare la contaminazione di qualsiasi corpo idrico.

Il livello di riempimento dell'attrezzatura utilizzata deve essere tale che la miscela, specie durante il trasporto, le salite e nei sobbalzi, non tracimi. Il bocchettone di carico deve essere munito di apposito coperchio di tenuta. I dispositivi "caricabotte" devono essere utilizzati esclusivamente per il riempimento dell'atomizzatore con acqua. E' vietata la pulizia degli attrezzi e delle macchine con tali dispositivi.

Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi dovuti alla deriva dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo di eseguire i trattamenti fitosanitari in modo tale che le miscele non raggiungano edifici pubblici e privati, orti, giardini, parchi, aree ricreative, centri sportivi e relative pertinenze, cimiteri e comunque rimanendo ad una distanza di rispetto pari a:

- 5 metri dal confine dell'appezzamento con le abitazioni o con la strada;
- 10 metri dal confine o dal limite dell'appezzamento con strade, fossi, canali e corpi idrici in generale se non diversamente indicato nell'etichetta del prodotto fitosanitario impiegato;
- 10 metri in presenza di colture con sistema di allevamento che non superi un'altezza complessiva dal suolo di 2,50 metri;
- 15 metri con sistema di allevamento che raggiunge un'altezza complessiva di oltre 2,50 metri di altezza dal suolo.

Per permettere comunque il trattamento delle colture che si trovassero a distanze inferiori a quelle sopra riportate è fatto obbligo all'operatore di impiegare lance azionate a mano a pressione moderata, rivolte in direzione opposta a quella ove si trovano i fabbricati, durante il trattamento.

Fermo restando il rispetto delle distanze previste dal comma precedente, la distribuzione dei prodotti fitosanitari in prossimità di edifici quali scuole, scuole per l'infanzia, asili nido, centri diurni e simili è consentita esclusivamente nell'orario di chiusura delle medesime strutture e comunque al termine delle attività ordinarie che vi si svolgono.

Fermo restando il rispetto delle predette distanze, in prossimità di ospedali, case di riposo, residenze protette e comunque di edifici pubblici e privati presso i quali le persone dimorano permanentemente o saltuariamente, l'operatore deve inoltre adottare tutte le misure atte a ridurre il più possibile il rischio di dispersione nell'atmosfera del prodotto fitosanitario (cd. "effetto deriva"), valutando in particolare gli elementi di seguito riportati, ed interrompendo il trattamento in caso di mancato rispetto degli stessi:

- la tossicità dei prodotti fitosanitari impiegati (molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi);
- la velocità e la direzione del vento;
- la presenza di elevate temperature;
- la presenza o meno sull'atomizzatore di dispositivi atti alla riduzione dell'effetto deriva.

Inoltre, entro le fasce di rispetto previste dal comma 5, l'effettuazione dei trattamenti fitosanitari è consentita a condizione che:

- le macchine irroratrici siano dotate di dispositivi per il contenimento della deriva, quali ugelli antideriva, (a pre-camera o ad iniezione d'aria), sistemi a tunnel, a deflettori, o a collettori per il recupero del prodotto, ovvero di sensori in grado di erogare automaticamente la miscela fitoiatrica solo dove è presente la vegetazione;
- le macchine irroratrici siano dotate di sistema di convogliamento a basso volume d'aria (comprovata da idonea documentazione da conservare presso l'azienda per eventuali controlli e verifiche).

E' fatto obbligo all'operatore che effettua il trattamento:

- di porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone o animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;
- di dare comunicazione, del prodotto che verrà utilizzato e la sua pericolosità con un anticipo di 24 ore, agli occupanti degli edifici prossimi al campo da trattare, in modo che gli stessi possano adottare gli accorgimenti atti ad impedire l'eventuale contaminazione dei locali, delle cose e degli animali;
- orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio, adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa solo la vegetazione;
- di chiudere gli erogatori quando si esce su strade o capezzagne per svoltare.
- di spegnere gli atomizzatori con motore autonomo durante la circolazione su strade;
- di evitare il trattamento in presenza di vento o di interromperlo se dovesse alzarsi il vento durante l'esecuzione;
- di evitare il trattamento in condizioni di temperature elevate;
- di non abbandonare i contenitori vuoti dei presidi sanitari in luoghi accessibili ad animali, a persone terze o che possano creare danni all'ambiente in genere;
- di non lavare i contenitori ed i macchinari utilizzati per i trattamenti in prossimità di corsi d'acqua, pozzi, fontane, fossi, cunette e nelle aree di rispetto delle opere di presa degli acquedotti e non versare le acque di lavaggio sul suolo o acque superficiali; La pulizia delle attrezzature deve essere fatta in aree predisposte o in aperta campagna, nei propri fondi, evitando la formazione di pozzanghere e irrorando le acque di lavaggio sulle piante trattate.
- di smaltire i contenitori vuoti (scatole, barattoli, bidoni, sacchetti, ecc.) dei prodotti fitosanitari utilizzati secondo la normativa vigente e comunque non assieme ai rifiuti urbani.
- di non bruciare i contenitori vuoti dei presidi sanitari anche se sono stati bonificati;

- di mettere in atto tutte le precauzioni necessarie per evitare ricadute di prodotto oltre il confine dell'appezzamento trattato;
- di evitare possibili rischi di intossicazione, nelle fasi particolarmente a rischio attraverso l'utilizzo attento dei dispositivi di protezione:
 - apertura delle confezioni, pesatura e preparazione della miscela antiparassitaria;
 - distribuzione della miscela in campagna;
 - trasporto e stoccaggio in azienda dei fitofarmaci;
 - manutenzione delle attrezzature per i trattamenti;
 - attività colturali nei campi trattati (rispetto dei tempi di rientro).

TITOLO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 40 – Sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli agenti ed ufficiali della Polizia Municipale, nonché da tutti gli altri ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria. L'ammontare delle sanzioni è determinato ai sensi della relativa normativa vigente.

Il trasgressore deve corrispondere la somma dovuta nei modi e termini indicati nel verbale. Non è consentito il pagamento direttamente all'accertatore. I proventi delle sanzioni spettano al Comune.

Gli interessati, entro 30 giorni dalla data di notifica dell'atto, possono presentare scritti difensivi in carta semplice e/o chiedere di essere sentiti personalmente dal Sindaco.

L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dal presente regolamento consegue di diritto all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Dalla intrasmissibilità dell'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa consegue anche l'intrasmissibilità di qualsiasi obbligo relativo alla sanzione accessoria. Alla morte dell'obbligato si estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione.

Art. 41 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione.

Art. 42 – Norme transitorie

Il Sindaco ha facoltà di sospendere o integrare transitoriamente mediante apposita ordinanza, per motivi o eventi straordinari di carattere atmosferico, alcune norme presenti nel presente regolamento. Dette norme transitorie potranno avere durata non superiore a 60 giorni dalla data di emissione.

Art. 43 – Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Rurale, è abrogato, e cessa pertanto di avere efficacia, il precedente Regolamento di Polizia Rurale approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28.01.1965, e le sue successive modificazioni, nonché tutti le consuetudini, gli atti ed i provvedimenti sostituiti dalle norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento di Polizia Rurale

Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, il seguente parere di regolarità **TECNICA** in ordine alla sopra estesa proposta di deliberazione

FAVOREVOLE | **NON FAVOREVOLE**

(cancellare il parere che non interessa)

Data 27/09/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI P.M.
DI GIANDOMENICO Nicola



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
SIG. FABIO MARCUCCI

F. Marcucci

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA DI MATTIEO PATRIZIA

Patrizia Di Matteo



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 09 OTT. 2012 con prot. n° 8163 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

Addi, 09 OTT. 2012



Il Responsabile dell'Area Affari Generali
Sig.ra Livia Di Giuseppe

Livia Di Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08 NOV. 2012
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma terzo, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

[] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addi, 08 NOV. 2012



Il Responsabile dell'Area Affari Generali
Sig.ra Livia Di Giuseppe

Livia Di Giuseppe